



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 42
del 23/09/2014

OGGETTO: Costituzione in giudizio nanti la Corte d'Appello di Cagliari, promosso dai sigg.ri Satta, con atto di Citazione in Riassunzione ex art. 392 cpc , a seguito della cassazione della sentenza n. 130/07del 23.04.2007.

L'anno duemilaquattordici, addì ventitre del mese di settembre alle ore 13.30 Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **MASSIMO CANNAS**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	CANNAS Giampaolo Massimo	Sindaco	X	
2	PINNA Laura	Assessore	X	
3	MASCIA Fausto	Assessore	X	
4	CATTARI Walter	Assessore	X	
5	LADU Isabella	Assessore		X
		Totale n.	4	1

Partecipa il dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

VISTO l'atto di Citazione in Riassunzione ex art. 392 c.pc., a seguito della Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 130/07 del 23.04.2007, nell'interesse del Prof. Andrea Ercole Satta (C.F. STTNRR46T20G119N) e della Prof.ssa Rosa Luisa Satta (C.F. STTRLS45B51G119B) entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari presso gli avv.ti Guido Chessa Miglior e Fabrizio Montaldo, - inerente il decreto n. 1/1986 del 20.11.1986 con il quale il Sindaco del Comune di Tortolì autorizzò l'occupazione d'urgenza delle aree site in Località Monte Attu, intestate a Satta Demurtas Vincenzo fu Andrea, in vista della loro espropriazione, e sulle quali è statocostruito l'Istituto Professionale Industria e Artigianato, - con il quale citano il Comune di Tortolì, in persona del Sindaco in carica, a comparire davanti alla Corte d'Appello di Cagliari all'udienza che sarà tenuta il 2 dicembre 2014, ore di rito , per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

- a) Condannare il Comune di Tortolì, - stante l'illegittima occupazione dell'area di proprietà degli attori – al pagamento in favore dei sigg.ri Satta della somma di € 550.000, o di quella diversa che sarà determinata in corso di causa, a titolo di indennizzo per la perdita della proprietà dei terreni sopra richiamati;
- b) Condannare il Comune di Tortolì al pagamento in favore dei sigg.ri Satta della indennità di occupazione temporanea nella misura di legge;
- c) Condannare il Comune di Tortolì al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima maturato dal 29 dicembre 1995 all'emananda sentenza;
- d) Con gli interessi maturati e maturandi e la rivalutazione del credito.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;

DATO ATTO che relativamente alla suddetta vertenza si riassume che :

- con sentenza n. 225 del 19.06.2001, il Tribunale di Lanusei rigettò la domanda dei Satta ricorrenti, eredi dell'intestatario catastale Satta Demurtas Vincenzo, relativamente al pagamento degli oneri per l'occupazione e l'acquisizione illegittima delle aree, per mancato riconoscimento di legittimazione attiva;
- con sentenza 130/2007 la Corte d'Appello di Cagliari (causa 331/2001), definiva la causa in favore degli appellanti Satta;
- successivamente i Satta presentavano ricorso presso la Corte di Cassazione, fondamentalmente sulla base del fatto che il criterio di stima adottato in secondo grado era relativo alle aree agricole, in violazione delle norme di diritto;
- con sentenza n. 7990/2014 depositata il 04.04.2014 la Suprema Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso del giugno 2008 proposto dagli odierni ricorrenti , ha cassato la sentenza impugnata n. 130/2007, pronunciata dalla Corte di Appello di Cagliari;

VISTA la nota prot. 18072 del 05.08.2014 del Responsabile dell'Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici , quale responsabile del procedimento, con la quale invita a predisporre gli atti per la costituzione in giudizio, al fine della difesa delle ragioni del Comune;

DATO ATTO che il Comune di Tortolì in tutti i gradi di giudizio svolti è stato difeso dall'Avv. Antonello Orrù del Foro di Lanusei;

RITENUTO opportuno e necessario difendere le ragioni del Comune con la costituzione in giudizio, incaricando un avvocato civilista;

VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

Su proposta del Sindaco

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le ragioni indicate in premessa che vengono qui integralmente trascritte;

DI COSTITUIRE questo Ente nanti la Corte d'Appello di Cagliari nel giudizio in oggetto, promosso con Atto di Citazione in Riassunzione ex art. 392 c.pc., a seguito della Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 130/07 del 23.04.2007, nell'interesse del Prof. Andrea Ercole Satta (C.F. STTNR46T20G119N) e della Prof.ssa Rosa Luisa Satta (C.F. STTRLS45B51G119B) (che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale), autorizzando nel contempo il Sindaco p.t. del Comune a stare i giudizio in nome e per conto dell'Ente che legalmente rappresenta davanti alla Corte d'Appello di Cagliari;

DI DEMANDARE al Sindaco il conferimento del mandato *ad litem* ;

DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Amministrativa per la nomina di avvocato civilista per la difesa delle ragioni del Comune nel giudizio di che trattasi;

DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Finanziaria per reperire le risorse necessarie per l'incarico detto;

DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici per la predisposizione degli atti necessari relativi all'incarico e all' impegno delle risorse necessarie per le competenze legali di che trattasi;

inoltre con separata votazione e all'unanimità

D E L I B E R A

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 167/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Massimo Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 17/09/2014 il responsabile dell'area F.to dott. Congiu Enzo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 17/09/2014 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 29/09/2014 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 21816 del 29/09/2014).

Tortoli, 29/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____ -

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa